



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

ALL. al prot 19 7166  
del 23/11/2023

**Autorizzazione all'Esercizio  
COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI  
della Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Tangram"  
denominata "KAIROS",  
ubicata in Strada Scuole dell'Anconetta n. 47 a Vicenza**

Vista l'istanza presentata dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Tangram" in data 27/06/2023 con P.G.N. 109743 finalizzata a chiedere l'Autorizzazione all'Esercizio della Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti denominata "Kairos" (ai sensi della L.R. n. 22/2002 ed s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1667/2011), sita in Strada Scuole dell'Anconetta n. 47, per una capacità ricettiva massima di n. 10 minori.

Considerato che è agli atti dell'ufficio la relazione sintetica di presentazione della struttura, indicante la mission, gli obiettivi del Servizio, la composizione dell'équipe, la tipologia d'utenza, le attività educative e la planimetria dei locali con l'indicazione funzionale degli stessi;

Dato atto che le liste di verifica riguardanti l'unità di offerta oggetto di provvedimento sono correttamente compilate nel campo di autovalutazione dal richiedente;

Preso atto che il Servizio Qualità dell'Azienda Sanitaria U.L.SS. 8 "Berica", di cui il Comune di Vicenza si avvale per la verifica dei requisiti della struttura, con nota del 20/11/2023 P.G.N. 193541 ha emesso il nulla osta per il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio segnalando la non conformità del requisito CD-ED-M/A.AU.2.3 che recita: "è garantita la presenza di almeno due servizi igienici accessibili ai minori";

Verificato che:

- per la D.G.R. del Veneto n. 84/2007 la Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti è una struttura di natura sociale e non socio-sanitaria, i cui "locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica";
- la norma richiede la presenza di almeno n. 2 servizi accessibili ai minori, non consentendo una chiara interpretazione del requisito, se trattasi cioè di bagni riservati ai minori o accessibili ai minori disabili;

Accertato che la Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Tangram" dispone nella sede di "Kairos" di n. 2 servizi igienici, uno dei quali presenta comunque le caratteristiche di accessibilità alla persona disabile, e di n. 2 montascale per il superamento delle rampe di accesso ai piani;

Valutato che sussistono le condizioni per ritenere ragionevolmente soddisfatto il requisito CD-ED-M/A.AU.2.3, rilasciando pertanto l'Autorizzazione all'Esercizio alla



Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti "Kairos" della Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Tangram";

**VISTA** la L. n. 241/1990;

**VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 ed s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (art. 47);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R.V. n. 22 del 16/08/2002;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 2501 del 06/08/2004;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 84 del 16/01/2007;

**VISTA** la D.G.R.V. n. 2067 del 03/07/2007

**VISTA** la D.G.R.V. n. 1667 del 18/10/2011;

## **RILASCIA**

1) alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Tangram" l'Autorizzazione all'Esercizio per la Comunità Educativa Diurna per Minori/Adolescenti denominata "Kairos", ubicata in Strada Scuole dell'Anconetta n. 47 a Vicenza;

3) di precisare che:

- la capacità ricettiva massima di tale unità di offerta è di n. 10 minori;
- la durata del provvedimento è di anni 5 dalla data del rilascio ed è soggetto a rinnovo, con istanza da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui alla L.R. n. 22/2002 e nelle modalità previste dalla D.G.R.V. n. 1667/2011;
- l'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verificano carenze dei requisiti
- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni della sua comunicazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al soggetto autorizzato, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.SS. 8 "Berica" ed all'Area Sanità e Sociale – Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto

Il Direttore

*dott.ssa Micaela Castagnaro*  
(sottoscritto con firma digitale)